

Una guida per pianificare le diverse tappe che portano all'approvazione dei rendiconti 2023

# Bilanci col calendario alla mano

## Dalla bozza alla convocazione dell'assemblea: ecco gli step

DI FRANCESCO CAMPANARI

**V**ia al conto alla rovescia per la pianificazione della tabella di marcia che porterà all'approvazione dei bilanci 2023: tra le novità da un lato la possibilità, estesa in extremis all'anno corrente, di approvare i rendiconti in applicazione della disciplina emergenziale qualora la ratifica avvenga non oltre il 30 aprile 2024 (emendamento introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2024); dall'altro, il termine ultimo di approvazione in prima convocazione che quest'anno, per via dell'anno bisestile, sarà anticipato al 29 di aprile. Ciò comporterà, di conseguenza, la modifica delle scadenze rispetto a tutti gli adempimenti (precedenti e successivi) a esso correlati.

Sarà opportuno dunque, calendario alla mano, avere bene in mente i suddetti termini in considerazione di una serie di possibili variabili: approvazione del bilancio entro il termine ordinario piuttosto che entro quello lungo e slittamento dell'approvazione del progetto di bilancio dalla prima alla seconda convocazione.

**La convocazione dell'assemblea.** La tabella di marcia deve essere costruita in funzione delle disposizioni contenute nel contratto sociale: in base all'articolo 2364 c.c., l'assemblea andrà convocata almeno una volta l'anno (proprio per l'approvazione del bilancio d'esercizio) sulla base del termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre 120 giorni dalla chiusura del periodo amministrativo. Con riferimento all'anno in corso e valutando una situazione di esercizi coincidenti con l'anno solare, la scadenza in parola, alla luce dell'anno bisestile, cadrà occasionalmente il 29 di aprile. Nessuno slittamento in avanti, inoltre, per via di deadline spesso ricadenti in giorni festivi che l'anno scorso aveva-

no visto indire le assemblee, in prima convocazione, addirittura entro il 2 maggio 2023.

La data di cui stiamo discutendo, è bene ribadirlo, non si riferisce all'approvazione del bilancio d'esercizio bensì alla mera convocazione dell'assemblea chiamata a esaminarlo.

I soci non sono, infatti, obbligati né a partecipare alle assemblee né a promuoverlo. Nel primo caso, infatti, il mancato raggiungimento del quorum o l'assenza totale degli aventi diritto imporrà di fatto una seconda convocazione: questa è spesso la soluzione di default (seppur le srl devono prevederla nello statuto), tanto da essere spesso già indicata nell'avviso di convocazione della prima, con conseguente slittamento della data di discussione del rendiconto sino ad un massimo di 30 giorni.

Rimane sempre valido, laddove ne ricorrano i presupposti, l'utilizzo del termine lungo (sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) dovendosi convocare quest'anno l'assemblea per l'approvazione (in prima convocazione) entro il 28/6/2024.

Ma a quali condizioni è possibile fruirne? Oltre a essere previsto dallo statuto sociale, sarà necessario provare un'oggettiva difficoltà nel redigere, nei tempi ordinari, il bilancio d'esercizio (si veda altro articolo in pagina).

Diversa è, invece, la situazione del dissenso della compagine sociale che invita l'organo amministrativo a riformulare una bozza di bilancio: ciò implica una riconvocazione dell'assemblea dopo che una nuova bozza di bilancio verrà elaborata. La mobilità del termine non giustifica però, la paralisi sociale: il reiterato ritardo infatti potrebbe causare lo scioglimento ex comma 1 n. 3 dell'art. 2484 c.c..

**La bozza di bilancio.** Alla data di (prima) convocazione dell'assemblea sono concatenati, a ritroso, tutta



una serie di termini che scandiscono la formazione della bozza del bilancio d'esercizio e la redazione dei documenti a esso allegati. Il diritto dei soci di decidere, in modo razionale e consapevole, delle sorti del rendiconto impone che questo sia esperibile considerando dei tempi compatibili per elaborare un'attenta analisi: il fascicolo contenente la bozza del bilancio d'esercizio dovrà infatti restare depositato in copia, ai sensi del terzo comma dell'art. 2429 c.c., presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea di modo che la compagine sociale sia in condizione di visionarlo ed eventualmente fare osservazioni a riguardo. Tale termine, per quest'anno, dovrà essere anticipato al 13 aprile. Un approccio contrario, infatti, non permetterebbe il rispetto delle tempistiche minime imposte dal codice civile a tutela del diritto dei soci di poter attentamente visionare la bozza di bilancio.

Non va dimenticato, inoltre, il ruolo dell'eventuale organo di controllo sul documento di sintesi. L'art. 2429 c.c., al primo comma, anticipa ulteriormente la data di redazione della bozza del bilancio d'esercizio: quest'ultima deve essere infatti comunicata al collegio sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Per la stessa ragione di cui sopra, dunque, la consegna del progetto di bilancio dovrà necessariamente anticiparsi al 30 marzo per poter rispettare il termine minimo dei trenta giorni.

L'iter appena illustrato ha, nella sostanza, esclusiva rilevanza interna: attiene, ossia, al rapporto fra società e soci. La situazione cambia però radicalmente con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea: la bozza diviene vero e proprio bilancio d'esercizio, documento che l'art. 2435 del c.c. impone di pubblicare, a garanzia dei terzi, entro i successivi trenta giorni presso il competente registro delle imprese.

—© Riproduzione riservata—■

## La tabella di marcia del bilancio d'esercizio

DS6901

DS6901

Adempimento	Scadenza	Data limite	
		Ordinaria	Differita
Consegna del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo	Entro 30 gg. dalla data di convocazione dell'assemblea	30/3/2024	29/5/2024
Deposito del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione nonché di quelle degli organi di controllo presso la sede sociale	Per i 15 giorni che precedono l'assemblea e sino alla sua approvazione	13/4/2024	12/6/2024
Assemblea chiamata ad approvare il bilancio	Entro 120 (180) gg. dal termine dell'esercizio	29/4/2024	28/6/2024
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 gg. dalla data di approvazione dell'assemblea	29/5/2024	29/7/2024*

\* Il 28/07/2024 è una domenica, va rispettato un intervallo di tempo minimo

## Cosa cambia con lo slittamento a 180 giorni

La costruzione della tabella di marcia per la formazione, l'approvazione e il deposito del bilancio d'esercizio si fonda sul termine di convocazione dell'assemblea. I 120 giorni canonici possono infatti diventare 180: la legge consente infatti uno slittamento di ulteriori 60. La road map di approvazione, in tale circostanza, cambierà completamente, con un calendario da ridisegnare alla luce dell'approvazione mediante il termine lungo (si veda la tabella in pagina). Ma a quali condizioni è possibile fruire di tale agevolazione?

La prima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., ha natura meramente formale: il ricorso ai 180 giorni deve essere previsto dallo statuto sociale e ciò grazie a una clausola che raramente i contratti non prevedono di default.

Veniamo invece alle condizioni sostanziali: innanzitutto l'oggettiva difficoltà, derivante da una specifica situazione societaria, a redigere nei tempi ordinari il bilancio d'esercizio. È il caso dei soggetti tenuti alla redazione del consolidato, fattispecie su cui non c'è spazio interpretativo, ovvero "quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Quest'ultima locuzione merita, invece, un approfondimento. Per "partico-

lari esigenze relative alla struttura" possiamo intendere, quali esempi non esaustivi, le difficoltà emerse durante la fase di start-up del sistema aziendale; una significativa ristrutturazione dell'area amministrativo-contabile (è classico l'esempio del cambio del gestionale aziendale); una consistente e inattesa crescita dimensionale; rilevanti operazioni straordinarie o l'adozione di una forma organizzativa divisa sul territorio (magari con sedi significative all'estero). Per quanto riguarda, invece, l'oggetto societario è necessario ragionare sulla tipologia dell'attività esercitata, verificando se questa, magari per fatti non rituali o cause di forza maggiore, richieda maggiore attenzione del normale (un caso potrebbe essere, per esempio, la valutazione di rilevanti partecipazioni societarie o la difficoltà di definizione di rilevanti stati di avanzamento dei lavori).

È chiaro che tali esigenze debbono risultare reali e non pretestuose: ciò si verifica quando incidono concretamente sull'attendibilità e tempestività dei dati contabili necessari per la redazione del bilancio d'esercizio: gli amministratori, in ogni caso, dovranno evidenziare le "ragioni della dilazione" nella relazione della gestione.

—© Riproduzione riservata—■